

COMUNE DI SALASSA

Città Metropolitana di Torino



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, BENEFICI ECONOMICI E PATROCINIO A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 19/12/2024

Sommario

CAPO I – DISCIPLINA GENERALE	3
Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Interventi del Comune	3
Art. 3 – Soggetti beneficiari	3
CAPO II – CONCESSIONE CONTRIBUTI	4
Art. 4 – Settori di intervento	4
Art. 5 – Modalità di erogazione contributi e benefici economici	4
Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda per le singole iniziative o attività e progetti	5
Art. 7 – Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale	6
Art. 8 – Procedura di concessione dei contributi – Assegnazione	6
Art. 9 – Procedura di erogazione dei contributi – rendicontazione	7
Art. 10 – Contributi esclusi	7
CAPO 3 - PATROCINIO COMUNALE	7
Art. 11 – Soggetti beneficiari e criteri	7
Art. 12 – Forme di patrocinio comunale	8
Art. 13 – Procedure per la concessione di patrocini	8
Art. 14 – Materiale pubblicitario e stemma comunale	9
CAPO 4 - DISPOSIZIONI FINALI	9
Art. 16 – Rapporti e responsabilità – esclusioni	10
Art. 17 – Norme finali e transitorie	10
Art. 18 – Entrata in vigore	10

CAPO I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 – Finalità

L'Amministrazione comunale di Salassa, in attuazione ai principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse economiche previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazione di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, impianti e/o terreni di proprietà comunale.

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti e associazioni pubbliche e private, enti ecclesiastici viene effettuata dal comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della Legge 7.08.1990, n. 241 e s.m., assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse finanziarie erogando contributi a sostegno di iniziative proposte da associazioni che perseguono finalità di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo, sportivo, e di interesse generale.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici economici da parte del Comune.

Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi previsti da norme di legge o da specifici atti amministrativi, quali convenzioni, regolamenti, protocolli d'intesa, accordi.

Art. 2 – Interventi del Comune

Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:

- assegnazione di contributi finanziari
- concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;
- prestazione di un servizio o di un'attività comunale economicamente valutabile;
- altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

Possono aderire a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario, salvo eventuali deroghe previste nei successivi articoli, i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune di Salassa o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del comune e che agiscono quali:

- enti pubblici ed ecclesiastici;
- associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
- soggetti o enti privati, soltanto per la manifestazione oggetto della richiesta di contributo e che abbia ottenuto dal Comune di Salassa il patrocinio.
- Il Comune può, in via derogatoria e sulla base di un provvedimento che evidenzia gli

interessi pubblici valorizzati, erogare contributi o benefici economici anche a soggetti privati con finalità dalle quali non sia desumibile l'assenza di lucro, al fine di realizzare iniziative che possano configurarsi come attività sussidiarie a quelle dell'azienda stessa.

È escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici.

CAPO II – CONCESSIONE CONTRIBUTI

Art. 4 – Settori di intervento

Il Comune di Salassa, per le finalità di cui all'art. 1 può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:

- culturali, educativi e sociali
- sportivi, ricreativi e del tempo libero
- promozione del turismo e dell'immagine turistica e del territorio
- protezione civile e manutenzione del territorio
- tutela, promozione e valorizzazione dei beni ambientali
- sostegno e valorizzazione di mestieri e professionalità
- attività teatrali, musicali, cinematografiche e delle altre arti visive
- convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali
- tutela, promozione e valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali., delle biblioteche, pinacoteche e musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità

L'elenco è indicativo, in quanto gli organi del Comune hanno facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, anche al fine di tener conto del mutare delle condizioni di bisogno socio-assistenziale.

Art. 5 – Modalità di erogazione contributi e benefici economici

Il Comune di Salassa opera il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3, mediante contributi vincolati alla presentazione di specifiche richieste secondo le modalità di seguito indicate, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'amministrazione comunale.

Possono essere richiesti contributi sia per singole attività che per l'attività svolta nel corso dell'anno.

Fatti salvi i termini ultimi previsti dai successivi art. 6 e 7 la giunta comunale, nell'ambito dell'attività di formazione del bilancio di previsione e/o di programmazione può stabilire, come atto di indirizzo, le attività prioritarie e di intervento al fine di indirizzare i relativi contributi, stabilendo modalità e disciplina di presentazione delle richieste e dell'accoglimento delle domande di contributo.

La definizione del dimensionamento economico del contributo o del diverso tipo di beneficio erogato è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- a) livello di integrazione dell'attività con i servizi resi dal Comune a favore degli stessi soggetti potenzialmente interessati dall'intervento sussidiario;
- b) livello di dimensionamento dell'attività sussidiaria, misurato in relazione ai cittadini coinvolti;
- c) durata dell'attività sussidiaria.

L'Amministrazione Comunale procede allo stanziamento delle risorse che intende destinare a contributi, sovvenzioni e altre forme di vantaggio economico su appositi interventi/capitoli di spesa del Bilancio, corrispondenti alle diverse aree di intervento:

- a) in via ordinaria, in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento;
- b) in via straordinaria, in sede di approvazione delle variazioni del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento;

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di erogare contributi straordinari per particolari finalità o iniziative o anche per finanziare l'acquisto di beni o la realizzazione di piccoli interventi migliorativi di strutture assegnate in gestione alle associazioni del territorio. Nel caso di acquisti o interventi su beni che restano di proprietà comunale le spese devono essere preventivamente autorizzate dal Comune ed essere effettuate nel rispetto dei principi di economicità e trasparenza.

La valutazione delle richieste di contributo, sovvenzione e altre forme di vantaggio economico ed il loro eventuale accoglimento, avvengono nei limiti delle risorse disponibili e nell'osservanza delle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda per le singole iniziative o attività e progetti

Per le singole iniziative (manifestazioni, mostre, esposizioni, rassegne, incontri, convegni, dibattiti, feste, sagre, corsi, ecc...) o per il sostentamento e lo svolgimento della loro attività e/o dei loro progetti, i soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici devono, di norma, presentare domanda all'attenzione del Sindaco, almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio dell'iniziativa stessa, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in cui si devono svolgere le iniziative.

Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi di particolare urgenza e rilevanza specificatamente motivati. In tal caso la concessione del contributo dovrà tenere conto anche dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio.

La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:

- denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché le generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA
- generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA
- motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata

relazione

contenente il programma dell'iniziativa e sua descrizione

- previsione di spesa per le attività per le quali si richiede il contributo
- impegno a utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare relativo rendiconto
- bilancio consuntivo dell'anno precedente
- indicazione delle altre eventuali analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (ed eventuale loro esito)
- copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.

Sono escluse dal contributo le spese per le prestazioni personali dei componenti dell'ente o associazione richiedente e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa.

Art. 7 - Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale

Ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative e attività anche con la concessione agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale secondo il presente articolo e con le modalità, per quanto compatibili, previste da altri regolamenti comunali vigenti in materia.

Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.

Nell'atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti fra le parti. Inoltre, nel provvedimento di concessione deve essere quantificato il valore economico d'uso del bene in oggetto stabilito dalla Giunta Comunale.

Art. 8 - Procedura di concessione dei contributi - Assegnazione

Le domande di contributo sono esaminate dalla Giunta Comunale, in conformità a quanto disposto dal presente regolamento, che dispone in merito con formale atto deliberativo. Nell'individuazione dell'ammontare del contributo la Giunta Comunale definirà anche le modalità di erogazione dello stesso (unica soluzione o con acconti). In caso di concessione di contributi straordinari e/o per particolari situazioni la giunta comunale può espressamente e motivatamente esentare il beneficiario dalla presentazione della rendicontazione e/o della documentazione delle spese sostenute, anche in considerazione della particolarità dell'iniziativa.

L'accompagnamento della domanda e l'ammontare del contributo, della sovvenzione o di altra forma di sostegno economico sono disposti con determinazione del Responsabile del Settore competente, e nei limiti della capacità finanziaria degli stanziamenti previsti in Bilancio.

Nel caso la concessione di uno specifico contributo sia già prevista dal Piano Esecutivo di

Gestione (P.E.G.), alla concessione ed erogazione provvede direttamente con proprio atto il responsabile del servizio competente.

Art. 9 – Procedura di erogazione dei contributi – rendicontazione

In caso di contributi concessi per le singole iniziative, richiesti ai sensi dell'art. 6 a conclusione delle attività per le quali sono stati richiesti, e comunque non oltre i 90 giorni dalla manifestazione, i soggetti assegnatari di contributo sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale apposito rendiconto.

I soggetti a cui sono stati concessi dei contributi per attività e progetti, richiesti ai sensi dell'art. 6 sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale entro il 10 dicembre dell'anno in corso una relazione sull'attività effettuata.

Nel caso in cui le manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate e il contributo fosse già stato erogato, lo stesso dovrà essere restituito all'amministrazione comunale entro il termine massimo di 30 giorni dalla data prevista per la manifestazione stessa.

La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata restituzione di somme previste dal presente articolo, comporta l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

Qualora il comune di Salassa risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

Art. 10 – Contributi esclusi

Oltre a quelli espressamente esclusi dal presente regolamento non rientrano nella presente disciplina i contributi economici che l'amministrazione comunale assegna annualmente a quegli enti che operano nel territorio cittadino a copertura parziale delle spese di gestione delle attività sociali, per le quali, il comune esercita i compiti di vigilanza previsti dalla normativa regionale.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al comune.

CAPO 3 - PATROCINIO COMUNALE

Art. 11 – Soggetti beneficiari e criteri

Il Comune di Salassa, ai sensi dell'art.8 del D.Lgs. 267/2000 ed in considerazione da quanto sancito dallo Statuto Comunale, promuove l'iniziativa di cittadini, singoli o associati, finalizzata allo svolgimento di attività di rilevanza sociale e culturale rivolte alla collettività.

La Giunta Comunale può concedere il patrocinio comunale ai soggetti di cui all'art. 3 nel caso in cui:

- si contribuisca alla crescita culturale, ambientale, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza salassese favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;
- si promuove attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la cittadinanza;
- sia finalizzata allo sviluppo della solidarietà e ispirata a principi di tolleranza;
- risponda alle linee programmatiche dell'amministrazione comunale;
- sia legata alle tradizioni locali;
- abbia carattere nazionali o internazionali;
- sia organizzata con la collaborazione di istituti di ricerca o di studio o di organismi culturali e sportivi

Non sono ammesse al Patrocinio manifestazioni o iniziative di carattere:

- partitiche o sindacali
- palesemente non coincidenti con finalità del Comune
- risultino negative sull'immagine dell'Amministrazione

Art. 12 – Forme di patrocinio comunale

Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, l'Amministrazione comunale

può concedere a suo insindacabile giudizio:

- l'eventuale uso gratuito o in forma agevolata delle strutture comunali nei tempi e nei modi indicati all'Amministrazione
- l'eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà comunale nei tempi e modi indicati dall'amministrazione
- l'eventuale conferimento di targhe, coppe o altri premi, secondo la natura e l'importanza della manifestazione o iniziativa patrocinata.

In particolare per quanto concerne la concessione di contributi economici, si applicano le disposizioni del presente regolamento.

La concessione del patrocinio è atto autonomo rispetto alle altre forme di concessione

contributi, sovvenzioni, sussidi, ecc ...

Art. 13 – Procedure per la concessione di patrocini

Per ottenere il patrocinio, l'associazione, l'ente, ecc... dovrà inoltrare (almeno 30 giorni prima dell'evento), domanda scritta al comune allegando il programma dettagliato e ogni notizia utile a valutarne l'ammissibilità, nonché la dichiarazione comprovante eventuali analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri enti pubblici e l'elenco degli eventuali sponsor.

Delle decisioni adottate dalla Giunta Comunale verrà data tempestiva comunicazione al richiedente.

L'Amministrazione comunale provvederà a verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto, richiedendo eventualmente agli organizzatori una relazione e ogni altra documentazione in merito.

Art. 14 – Materiale pubblicitario e stemma comunale

Con la concessione del patrocinio gli organizzatori delle manifestazioni acquisiscono il diritto di farne menzione in tutti gli stampati e di fregiare i medesimi con lo stemma del Comune e l'indicazione "Comune di Salassa", limitatamente al periodo della manifestazione.

CAPO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Albo beneficiari di provvidenze di natura economica

Ai sensi del D.P.R. n.118 del 7 aprile 2000 è istituito l'albo dei beneficiari di contributi o sovvenzioni erogate nel corso dell'Esercizio Finanziario di riferimento.

L'albo dei beneficiari verrà predisposto sulla base degli elenchi elaborati dell'Ufficio competente alla tenuta e all'aggiornamento annuale dello stesso, entro i termini di Legge.

L'albo dei beneficiari è depositato presso l'albo pretorio e può essere consultato dalla cittadinanza. L'affissione all'albo pretorio viene adeguatamente pubblicizzata, nelle forme e con le modalità ritenute opportune.

Le Associazioni che intendono iscriversi all'Albo devono essere legalmente costituite, con un proprio statuto/atto costitutivo regolarmente approvato e sede legale nel territorio comunale. Lo statuto delle Associazioni deve esplicitamente prevedere l'assenza di finalità di lucro. Non possono essere iscritti all'Albo i partiti politici e i movimenti politici.

Le Associazioni presentano, all'Ufficio Protocollo dell'Ente, domanda d'iscrizione all'Albo, allegando:

- a) l'atto costitutivo e lo statuto in vigore, con relativa attestazione di registrazione;
- b) per le sole associazioni sportive: la certificazione della federazione alla quale la società è affiliata e la certificazione dell'iscrizione all'Albo Regionale delle Società Sportive;
- c) l'elenco nominativo dei componenti dell'organo direttivo, corredato dei relativi dati anagrafici e della carica ricoperta;
- d) numero/Codice Fiscale dell'Associazione;
- e) copia documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Associazione.

L'iscrizione è perfezionata entro i successivi 30 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della domanda. La domanda può essere respinta con provvedimento motivato (per es. nei casi di incompletezza e irregolarità della documentazione presentata). L'omessa sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione costituisce sempre motivo di non accoglimento.

Le Associazioni iscritte all'Albo sono tenute a trasmettere ogni modifica dello statuto, delle cariche sociali, nonché delle informazioni generali - quali, a mero titolo d'esempio, recapiti, reperibilità, coordinate bancarie.

La concessione di contributi, sussidi e sovvenzioni è subordinata all'iscrizione all'Albo, al venir meno di uno dei requisiti richiesti l'iscrizione all'Albo Comunale è cancellata con effetto immediato. La cancellazione dall'Albo è comunicata all'Associazione interessata e

comporta la risoluzione dei rapporti in atto. Il Comune, in qualsiasi momento, ha la facoltà di richiedere la documentazione sopracitata al verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione dell'Albo medesimo.

Art. 16 – Rapporti e responsabilità – esclusioni

Il Comune di Salassa resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento di attività e iniziative.

Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati e associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.

Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

Sono escluse dal contributo del Comune le spese per uso di materiali, attrezzature e impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.

Art. 17 – Norme finali e transitorie

Il presente regolamento può essere derogato ed essere oggetto di variazioni in caso di specifici interventi individuati dalla Giunta Comunale e motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari comunali con esso incompatibili, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso regolamento.

Per le istanze di contributo pervenute antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento la Giunta Comunale è autorizzata a concedere i contributi nella misura che ritiene più opportuna, tenendo conto degli stanziamenti sul bilancio di previsione in corso.

Art. 18 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.